MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, SULLA PREVIDENZA MARINARA

Art. 30

Concessione di un'indennità una tantum

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennita' una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilita'.

Versione in vigore dal 1 aprile 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara
Estremi	Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Titolo	III — Norme generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-27-luglio-1967-n-658-sulla-previdenza/art-30-concessione-di-un-indennita-una-tantum

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it